

di Maria Giovanna Trombetta
Avvocato Fnovi

NON C'È REATO SE L'ACCUSA È FONDATA E INCOLPEVOLE

Accade frequentemente - e chi segue da vicino le vicende ordinarie - provi a smentirlo - che gli iscritti, quando convocati per una audizione nel corso della quale si deve accertare se i fatti contestatigli sono idonei a dare impulso all'iniziativa disciplinare, più che preoccuparsi di fornire chiarimenti in ordine alla condotta imputatagli, manifestino la curiosità/preoccupazione di conoscere i contenuti degli esposti pervenuti all'Ordine per valutarne la portata diffamatoria.

Ma quando il cliente/esponente incorre nel delitto di diffamazione in danno del professionista?

La lettura delle motivazioni espresse in una recente sentenza della Corte di Cassazione, Sezione V penale - Sentenza n. 28081 del 15 luglio 2011, offre lo spunto per acquisire l'orientamento giurisdizionale che si registra in argomento e che, è opportuno premetterlo, non è sempre stato univoco.

La sentenza citata ha annullato la condanna inflitta dal Tribunale

La critica nell'esposto all'Ordine non è diffamazione

Accusare un professionista di fatti deontologicamente e penalmente rilevanti non è reato. Il cliente che denunci all'Ordine la condotta di un professionista non è imputabile di diffamazione quando si limiti a esprimere giudizi che rientrano nel diritto di critica.

di Napoli a un uomo, reo di aver diffamato un avvocato attraverso un esposto, inviato al Consiglio dell'Ordine, con il quale aveva criticato la condotta del professionista accusandolo di una condotta scorretta sotto ogni profilo (deontologico, professionale e giuridico), aveva biasimato un comportamento connotato da un contegno reticente e caratterizzato da imperizia e negligenza atteso il disastroso risultato ottenuto.

Dopo il rigetto delle proprie istanze in ap-

pello, nel ricorso in Cassazione, il cliente (ormai ex) deduceva la violazione degli art. 598 e 51 del codice penale¹.

I giudici del merito avevano ritenuto che, atteso che l'organo disciplinare professionale non ha natura e funzioni giurisdizionali, la procedura svoltasi dinanzi al Consiglio dell'Ordine non aveva natura contenziosa, con la conseguenza che non poteva trovare

applicazione la causa di non punibilità ex art. 598 del codice penale. La Cassazione, nella consapevolezza che la giurisprudenza espressa in argomento è caratterizzata da orientamenti non univoci, nell'emanazione di questa sentenza si è invece richiamata a più recenti pronunciamenti formu-



lando due considerazioni.

La prima consiste nel ricordare che l'art. 598 c.p. menziona l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa: e poiché *“non vi è dubbio che il giudice amministrativo debba essere qualificato “autorità giudiziaria”, consegue che per “autorità amministrativa” non possa intendersi il giudice amministrativo, ma l'autorità amministrativa “non giurisdizionale” e tuttavia decidente nell'ambito dei cosiddetti ricorsi amministrativi”*.

La seconda considerazione consiste nel fatto che l'art. 598 c.p. parla di offese, da intendersi come espressioni inurbane, volgari, spregiative, contumeliose. Per la Corte *“tali manifestazioni, pur non essendo lecite,*

*non sono penalmente represses contenute in scritti presentati o in discorsi pronunciati innanzi alle Autorità di cui sopra - per una esplicita scelta del legislatore, che ha voluto garantire la massima libertas convicii”*².

Per i giudici in ermellino non è corretto affermare che l'art. 598 c.p. è una specificazione del più generale diritto di critica, garantito dall'art. 51 dello stesso codice penale nonché dall'art. 21 della Costituzione³, *“non fosse altro che, mentre la libertas convicii non ha limiti (l'eventuale sanzione non penale interviene ex post)”*, il diritto di critica in contra gli stessi limiti previsti per il diritto di cronaca: verità, interesse pubblico, moderazione for-

male. Solo se rispettano tutti e tre i requisiti la critica è legittima. Accusare è quindi lecito, ma occorre che l'accusa abbia fondamento o, almeno, che l'accusatore sia fermamente ed incolpevolmente (anche se erroneamente) convinto di ciò.

Non integra quindi il delitto di diffamazione la segnalazione al competente Consiglio dell'Ordine di comportamenti, deontologicamente scorretti, tenuti da un libero professionista nei rapporti con il cliente denunciante.

Il querelante, per mezzo della segnalazione, esercita una legittima tutela dei propri interessi e chiede che il competente organismo ricevente compia i necessari accertamenti e assuma le conseguenti decisioni. ●

NOTE

¹ **Codice Penale - Art. 598** - Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie o amministrative - Non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all'Autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a un'autorità amministrativa, quando le offese concernono l'oggetto della causa o del ricorso amministrativo.

Il giudice, pronunciando nella causa, può, oltre ai provvedimenti disciplinari, ordinare la soppressione o la cancellazione, in tutto o in parte, delle scritture offensive, e assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Qualora si tratti di scritture per le quali la soppressione o cancellazione non possa eseguirsi, è fatta sulle medesime annotazione della sentenza.

Codice Penale - Art. 51 - Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere - L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità. Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'Autorità, del reato risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo.

Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine.

² L'espressione *“libertas convicii”* descrive la libertà di discussione e di difesa che per tradizione è riconosciuta alle

parti e ai loro patrocinatori nei dibattiti giudiziari per la tutela dei propri interessi ed è limitata a ciò che ha stretta relazione con la materia del contendere.

³ **Costituzione - Art. 21** - Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizza, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.